

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE – ORGANIZZAZIONE

Servizio 6^: Trattamento giuridico ed economico

Circolare n.13 /2007

AI COMITATI REGIONALI della Croce Rossa Italiana

Loro sedi

*che cureranno la diramazione in copia ai
Comitati Provinciali insistenti sul proprio
territorio, della quale forniranno, allo
scrivente, formale conferma.*

AI COMITATI PROVINCIALI CRI di Trento e Bolzano

E p.c. Al Presidente Nazionale CRI
Sede

Al Consiglio Direttivo Nazionale CRI
Sede

E p.c. Al Consigliere delegato al Personale CRI
Sede

Al Direttore Generale CRI
Sede

Ai Capi dei Dipartimento CRI
Sede

Ai Direttori dei Servizi CRI
Sede

Al Collegio dei Revisori dei Conti CRI
Sede

Oggetto: linee guida in materia di “congedo di maternità e paternità” e “congedo parentale”.

Questo Comitato Centrale ha, fino ad ora, curato direttamente le istanze pervenute dai dipendenti in merito agli istituti in oggetto.

Nel progetto di uno snellimento delle procedure centralizzate ed un contestuale coinvolgimento dei Comitati regionali nelle stesse, vengono di seguito riportate le linee guida ed i riferimenti normativi che disciplinano gli istituti del congedo di maternità e paternità e del congedo parentale.

CONGEDO DI MATERNITA' E PATERNITA'

Il congedo di maternità e paternità è disciplinato dai Capi III (artt. 16-27) e IV (artt. 28-31) del Dlgs 151 del 26.3.2001 (di cui se ne riportano copia).

Come noto, con il termine di congedo di maternità, il legislatore ha inteso superare la nozione ormai obsoleta di “astensione obbligatoria”, in ordine alle novità introdotte dalla normativa di che trattasi.

Con il termine di “congedo di paternità” si intende il diritto al congedo da parte del padre nel periodo successivo alla nascita (o adozione o affido) del figlio, in sostituzione della madre.

Poiché trattasi di istituti per la cui applicazione l'Amministrazione non procede ad un controllo di merito, ma è tenuta ad una presa d'atto della situazione certificata, si invitano i Comitati in indirizzo ad adottare le procedure di seguito esposte.

Ciascun Comitato regionale è tenuto all'accoglimento delle istanze presentate dai dipendenti mediante l'allegato modulo appositamente predisposto, ed alla successiva formalizzazione tramite comunicazione della data di decorrenza e termine del congedo (ante-partum e post-partum), rispettivamente ai seguenti indirizzi:

- Il dipendente interessato
- Il Comitato di appartenenza
- Il Servizio 6° Trattamento Giuridico ed Economico
 1. Ufficio Stato Giuridico
 2. Ufficio Stipendi
 3. Ufficio Previdenza

CONGEDO PARENTALE

Il congedo parentale è disciplinato dal Capo V (artt. 32-38) del Dlgs 151 del 26.3.2001 (di cui si allega copia).

Il congedo parentale è un diritto individuale che appartiene ad entrambi i genitori di astenersi dal lavoro per contemperare le esigenze lavorative con quelle familiari di assistenza ed educazione dei figli, per un periodo complessivo massimo di 10 mesi per entrambi i genitori, all'interno del quale un genitore può usufruirne per un massimo di 6 mesi.

Anche in questo caso, ciascun Comitato regionale è tenuto all'accoglimento delle istanze presentate dai dipendenti mediante l'allegato modulo (composto da n. 2 fogli) appositamente predisposto, e nel quale l'istante deve indicare i seguenti dati:

1. Inizio e fine del congedo parentale richiesto;
2. Nominativo del figlio per cui si richiede il congedo, tenuto conto che ai sensi dell'art. 32 comma 1 del Dlgs 151/2001, il computo dei periodi di congedo è distinto per ciascun figlio;
3. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale debbono essere indicati i giorni già fruiti dal coniuge per lo stesso figlio.

Di conseguenza, i Comitati regionali saranno tenuti a comunicare agli indirizzi sopra citati (in ordine al congedo di maternità) l'esito dell'istanza presentata, indicando i dati di cui ai punti 1 e 2 e la retribuzione cui il dipendente ha diritto durante la fruizione del congedo.

A riguardo, si rammenta che il trattamento economico spettante al dipendente nel periodo di congedo parentale è il seguente:

- a) **I primi 30 giorni** - computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato – sono **retribuiti per intero**, non riducono le ferie, e sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio;
- b) **Dal 2° al 6° mese** - computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato – i periodi di congedo riducono le ferie e la tredicesima mensilità, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio, e **retribuiti al 30%**;

- c) **Dal 7° al 10° mese**, sempre computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, tali periodi riducono le ferie e la tredicesima mensilità, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio, e **non sono retribuiti**.

Si coglie l'occasione per informare che, nella **Finanziaria 2008 attualmente in via di approvazione**, sono previste novità sulla disciplina del Congedo di Maternità e del Congedo Parentale nei casi di **adozione ed affidamento**. Sarà cura di questo Dipartimento portare a conoscenza di tutti i Comitati le sopraccitate novità una volta approvate.

Per una più puntuale e corretta applicazione della normativa di che trattasi e delle linee guida oggetto della presente, si confida nella collaborazione dei rispettivi Comitati regionali, ai quali si trasmettono: il modulo per la richiesta di congedo, i fac-simili delle lettere tipo da utilizzare per la formalizzazione delle istanze presentate.

Questo Dipartimento resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento (Dr.ssa Simonetta LUONGO n. tel. 064759365 e-mail simonetta.luongo@cri.it; sig.ra Angela CATERINA n. tel. 064759369 e- mail angela.caterina@cri.it; sig. Walter PONTI n. tel 064759405 e-mail walter.ponti@cri.it .

Il Direttore del Dipartimento
(Dr. Nicola NIGLIO)